

Direzione Sicurezza di Sistema
Il Direttore

Sig.ri Responsabili
di Unità Produttiva
Tutti
p.a.

Sicurezza di Sistema
Divisioni/Unità

Direzione Personale e
Organizzazione
c.a. d.s.s. Pennacchi

Loro Sedi

p.c.
RETE FERROVIARIA
ITALIANA S.p.A.
c.a. dott. Gennaro Palma
ing. Mauro Pucci

Loro Sedi

Oggetto: Pronto soccorso aziendale - Applicazione del DM 15.7.2003 n. 388.
Allegati: 1

Si trasmette, con i relativi allegati, il documento di Linee guida per l'applicazione del nuovo regolamento in materia di pronto soccorso aziendale introdotto dal DM 15 luglio 2003, n. 388 che entrerà in vigore il prossimo 3 agosto 2004.

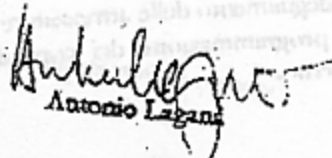
Con richiamo agli obblighi prioritari riguardanti l'adeguamento delle attrezzature di pronto soccorso, si comunica che sono state attivate le procedure per l'approvvigionamento accentrato dei materiali di medicazione.

Al riguardo si farà seguito con le necessarie ulteriori informazioni operative di dettaglio.

Mentre, dovrà essere seguito direttamente in sede territoriale l'acquisto di nuove cassette di pronto soccorso, nonché il reintegro di quelle già in dotazione per adeguarne il contenuto a quello minimo previsto dall'allegato 1 al DM 388/03 e/o alle eventuali integrazioni indicate dal medico competente.

Per quanto attiene poi l'attivazione del sistema d'emergenza del Servizio Sanitario Nazionale per il pronto soccorso ai treni, nella fase transitoria di definizione di un'apposita procedura d'intesa con RFI, si invitano codeste sedi a prendere diretti contatti sul territorio con le competenti Direzioni Compartimentali Movimento di RFI al fine di concordare le necessarie iniziative comuni.

Cordiali saluti


Antonio Lagani



Direzione Sanitaria di Sistema
Il Direttore

Signi Responsabili
di Unità Produttiva
Tutti

p.c.

Sicurezza di Sistema
Divisioni/Unità
Loro Sedi

Oggetto: Pronto soccorso aziendale - Applicazione del DM 15.7.2003 n. 388
Allegati: n. 5

Come noto, il D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, nell'introdurre nuovi criteri in materia di assistenza sanitaria di emergenza negli ambienti di lavoro, all'art. 15, aveva anche previsto l'emanazione di apposito decreto interministeriale per l'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.

La suddetta nuova regolamentazione è stata introdotta con il DM 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2004, la cui entrata in vigore è fissata per il 3.8.2004 (all.1).

Di conseguenza, poiché i Datori di lavoro hanno l'obbligo di programmare le azioni di adeguamento del sistema di pronto soccorso aziendale alle nuove norme introdotte dal DM 388/2003 entro il 3 agosto 2004, è necessario avviare per tempo la collaborazione con il medico competente e i RSPP per mettere in atto le attività di revisione delle procedure.

A riguardo, si fa presente che la Direzione Sanità, con nota n. 4146 del 10.3.2004, ha dato disposizioni alle proprie sedi territoriali affinché siano indette apposite riunioni con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione proprio al fine di attivare la necessaria collaborazione tra il medici competenti e i datori di lavoro (all. 2).

Gli obblighi prioritari e inderogabili a carico del Datore di lavoro possono così riassumersi:

- l'aggiornamento della valutazione dei rischi per la definizione del Gruppo di appartenenza dell'U.P.
- la redazione e/o l'adeguamento del piano di gestione del servizio di primo soccorso e l'attivazione dei rapporti con le strutture pubbliche di pronto soccorso;
- l'adeguamento delle attrezzature di pronto soccorso;
- la programmazione dei corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso interno.

I nuovi criteri di cui al DM 388/03 sono illustrati nell'ALL. A alla presente nota, nel quale sono sinteticamente riportati gli adempimenti e i corrispondenti riferimenti normativi, i contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione e i requisiti formativi degli addetti al pronto soccorso aziendale. Nel medesimo ALL. A sono anche trattati in principi generali ai quali deve rispondere organizzazione del pronto soccorso aziendale.

1. Classificazione dell'U.P. in applicazione dell'art. 1 del DM 388/2003 Aggiornamento della Valutazione dei Rischi

In base ai criteri di classificazione introdotti dal DM 388/2003, illustrati nel § 3 dell'ALL. A, per le Aziende o U.P. che si collocano nel sottogruppo II occorre fare riferimento all'indice infortunistico di inabilità permanente per gruppo di tariffa pubblicato dall'INAIL (All. 3), in cui sono comprese le voci di tariffa per l'assicurazione del personale dipendente.

Per quanto riguarda Trenitalia occorre tener conto che:

1. ai fini assicurativi il personale rientra nell'ambito di due distinte voci di tariffa, la 9111 per l'esercizio, e la 0722 per gli uffici/vendita/biglietteria.
2. l'indice infortunistico di inabilità permanente del grande gruppo tariffario 9100 di cui fa parte la voce di tariffa assegnata al personale dell'esercizio di Trenitalia è 4,93.
3. l'indice infortunistico di inabilità permanente del grande gruppo tariffario 0700 di cui fa parte la voce di tariffa assegnata al personale degli uffici è 0,72.
4. ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 388/03, se nell'Unità Produttiva si svolgono attività lavorative comprese in gruppi diversi, il Datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Di conseguenza, le Unità Produttive di Trenitalia in cui si svolgono attività di esercizio devono essere classificate nel Gruppo A nell'ambito del Sottogruppo II.

Sono invece classificabili nel Gruppo B le Unità Produttive che svolgono esclusivamente attività d'ufficio riconducibile al gruppo tariffario INAIL 0700, e più precisamente, le Unità Produttive il cui personale dipendente, ai fini assicurativi, risulta assegnato alla sola voce di tariffa "uffici" e non anche alla voce di tariffa "esercizio".

Sulla base dei criteri sopra esposti, potrebbero quindi rientrare nel Gruppo B le Unità Produttive "Staff Centrali di Società" e di Direzione Centrale della "Divisione Passeggeri", "Divisione Trasporto Regionale" e "Divisione Cargo".

Si tratta però di strutture organizzative centrali, le quali operano in ambienti lavorativi comuni con la presenza di un numero rilevante di dipendenti: per esse, oltre alle incombenze strettamente inerenti al citato DM 388/03, occorre fare riferimento anche al complesso di tutte le altre norme di sicurezza antincendio e di gestione dell'emergenza che, comunque sono correlate tra loro e impongono, di fatto, un comune approccio organizzativo e gestionale. Conseguentemente si ritiene utile, da questo punto di vista, classificare anche le suddette U.P. nel Gruppo A.

L'U.P. "Tutti Servizi Materiale Rotabile" è in Gruppo A per la presenza di attività tecniche connesse all'esercizio.

La soluzione appare opportuna anche perché, ai fini dell'organizzazione del pronto soccorso, le Aziende appartenenti ai Gruppi A e B sono tenute ai medesimi adempimenti, fatti salvi i seguenti obblighi aggiuntivi per quelle del Gruppo A:

1. comunicazione da effettuare alla ASL competente sul territorio dell'appartenenza al Gruppo A, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso e per il raccordo tra il pronto soccorso aziendale ed il pronto soccorso di emergenza del SSN (art. 2 co. 1);
 2. contenuto formativo degli addetti al primo soccorso.
- Per le Aziende di Gruppo A, il corso è di complessive 16 ore (quattro ore in più rispetto alla durata dei corsi prevista per le Aziende di Gruppo B e C), ma ciò non comporta un maggiore impegno in termini di durata in quanto la loro distribuzione è solo diversamente articolata nell'ambito delle medesime tre giornate di corso previste indistintamente per le Aziende di Gruppo A - B - C.

L'intero processo di adeguamento alle disposizioni del DM 388/03 deve essere svolto in stretta collaborazione con il medico competente e le misure e le procedure di intervento adottate dovranno essere formalizzate nel documento di Valutazione del Rischio.

Gli adempimenti richiesti dal DM 388/03, con riferimento alle Aziende di Gruppo A, sono elencati sinteticamente nella tabella al § 7 dell'ALL. A e sono di seguito analizzati ai fini operativi.

2. Redazione e/o adeguamento del piano di gestione del servizio di primo soccorso - Attivazione dei rapporti con le strutture pubbliche

In base alle considerazioni sopra riportate, con riferimento a ciascuna sede di lavoro che rientra nel proprio ambito di responsabilità, il Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente e dell'RSPP, deve organizzare il sistema di pronto soccorso in relazione agli adempimenti previsti per le Unità Produttive di Gruppo A, tenendo conto, altresì, della natura e dei rischi dell'attività svolta e delle dimensioni della sede di lavoro.

a) Comunicazione alla ASL e raccordo con il SSN

Il Datore di Lavoro deve dare comunicazione alla ASL competente per territorio della sua appartenenza al Gruppo A (art. 1 co. 2) e deve raccordarsi con essa al fine di assicurare l'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del SSN (art. 2 co. 1).

Ai fini della convenzione con la ASL, è prevista la possibilità che le aziende si uniscano in consorzio, quindi, le Unità Produttive che hanno impianti che insistono sul medesimo territorio possono unirsi in consorzio tra loro ed anche con altre aziende ai fini della stipulazione dei previsti accordi con le strutture ASL, nel cui ambito di competenza territoriale sono collocati gli impianti medesimi.

Allo scopo saranno riviste a livello centrale le intese con le competenti strutture di RIF perché sia data attuazione sul territorio ad iniziative comuni per la stipulazione delle previste convenzioni con le ASL, per assicurare il servizio di assistenza sanitaria di emergenza per i lavoratori che operano presso gli impianti fissi e per la definizione delle specifiche procedure necessarie per assicurare il medesimo servizio ai lavoratori che operano sui treni.

3. Adeguamento delle attrezzature di pronto soccorso

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 388/03, il Datore di lavoro deve disporre che presso ciascun luogo di lavoro dove opera stabilmente personale dipendente, sia collocata una cassetta di pronto soccorso, la cui dotazione minima è indicata nell'allegato 1. e sia garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

All'art. 2 co. 5, il medesimo decreto stabilisce inoltre che "nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale".

L'art. 2 co. 3 prevede che il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

a) La cassetta di pronto soccorso (vedi tabella al § 5 dell'ALL. A.)

I Datori di Lavoro delle Unità Produttive di Trinitalia devono mettere a disposizione dei lavoratori, presso ciascuna sede di lavoro, la prescritta cassetta di pronto soccorso.

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso, indicato nell'allegato 1 al DM 388/03, deve essere integrato su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del SSN, sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro.

Allo stato, la Direzione Sanità di RFI, con la citata lettera n. 4146 del 10.3.2004, ha confermato il contenuto minimo della cassetta di sicurezza indicato dal DM 388/03.

Inoltre, della cassetta di pronto soccorso devono essere assicurati:

- la completezza del contenuto dei presidi prescritti
- il corretto stato d'uso dei presidi medesimi
- la custodia in un luogo adeguato, facilmente accessibile e individuabile con apposita segnaletica.

Al personale dipendente deve essere data informazione, mediante apposita segnaletica, del luogo in cui la cassetta è custodita e devono essere anche fornite le indicazioni sulle modalità per accedere all'occorrenza ai presidi ivi contenuti.

Questione da affrontare in modo adeguato è quella inerente all'organizzazione ed, in particolare, alla gestione operativa del servizio, per quanto riguarda la messa a disposizione dell'attrezzatura di pronto soccorso, il suo reintegro e/o la sostituzione del materiale scaduto.

A tale riguardo si rammenta che i presidi sanitari vanno controllati periodicamente per verificare la validità.

b) Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN

Presso ogni sede di lavoro deve essere messo a disposizione, secondo le procedure previste anche con la collaborazione del medico competente, un mezzo di comunicazione telefonico per assicurare il più tempestivo intervento del soccorso pubblico di emergenza.

Il ricorso al mezzo di comunicazione consente di gestire in modo adeguato l'evento infortunistico, tuttavia anche l'attivazione dei servizi di emergenza deve essere messa in atto con modalità pianificate e opportunamente gestite, affinché nulla sia lasciato al caso.

L'obbligo di dotarsi di un sistema di comunicazione per l'intervento del soccorso pubblico di emergenza richiede quindi non solo che sia garantita la presenza di un apparecchio telefonico ma che sia anche garantito il coordinamento dei compiti nella fase di emergenza.

c) Il pacchetto di medicazione (vedi tabella al § 5 dell'ALL. A.) e il mezzo di comunicazione idoneo a ricordarsi con l'azienda al fine di attivare il sistema di emergenza del SSN per i lavoratori che operano in posizione isolata

L'art. 2 co. 5 del DM 388/03 prescrive che nei confronti dei propri lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede del proprio impianto di appartenenza, il Datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione, del quale deve pure assicurare la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Il contenuto minimo del pacchetto di medicazione è indicato nell'allegato 2 al DM 388/03 ed è stato confermato dalla Direzione Sanità nella già citata nota del 10.3.2004.

Il Datore di lavoro deve anche fornire al lavoratore uno strumento di comunicazione idoneo, quale può essere il telefono cellulare.

Anche in questi casi occorre che siano previste le necessarie procedure per l'attivazione del soccorso.

4. Requisiti formativi degli addetti - Mezzi di equipaggiamento e di protezione

I requisiti formativi degli addetti al primo soccorso sono definiti dall'art. 3 del DM 388/03 in funzione del Gruppo di appartenenza, per cui i relativi corsi risultano differenziati nella durata e nel contenuto (vedi sintesi § 6 ALL. A.).

Il citato art. 3 prevede che deve far parte della formazione anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

Con riferimento alle Unità Produttive di Gruppo A, nell'allegato 3 al D.M. 388/03 sono, poi, fissati i tempi ed i contenuti minimi dei corsi, la cui durata complessiva è di 16 ore, ripartite in tre distinte giornate, mentre gli argomenti sono suddivisi in 3 moduli didattici, di cui due teorici e uno pratico.

In ogni caso, la formazione deve essere svolta da personale medico che, per la parte pratica, potrà avvalersi anche di personale infermieristico o comunque specializzato.

La formazione deve essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda l'aggiornamento delle conoscenze e delle tecniche di intervento pratico.

Si rende quindi necessario verificare con urgenza le esigenze di aggiornamento formativo degli addetti al pronto soccorso ed avviare i relativi contatti con le strutture di formazione.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DM 388/03, i corsi di formazione ultimati entro la data del 3 agosto 2004 sono considerati validi.

Per quanto riguarda le attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso previste dall'art. 4 del DM 388/03, la loro necessità deve essere stabilita in relazione agli interventi che gli addetti del primo soccorso sono tenuti ad effettuare. Queste attrezzature sono individuate su indicazione del medico competente in relazione ai rischi e comprendono i mezzi di equipaggiamento e di protezione individuale per i soccorritori che devono essere sempre mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Specifiche per l'organizzazione del pronto soccorso sui treni

Per la natura a rete della nostra organizzazione e per il fatto che il personale interessato può essere utilizzato da impianti diversi dal proprio, afferenti ad altra U.P. - che peraltro potrebbe anche appartenere ad altra Divisione - si riportano di seguito i criteri che a nostro avviso sono i più idonei per garantire le misure minime previste dalla normativa in esame e per definire una comune disciplina valida per tutte le U.P. interessate.

Dotazione minima da assicurare sul treno

In base alle disposizioni di cui all'art. 2 co 5 del DM 388/03, il P.d.B. ed il P.d.C. devono ricevere in dotazione dai rispettivi Datori di lavoro:

- il pacchetto medicazione
- il mezzo di comunicazione telefonico

Il telefono di servizio, già in dotazione a ciascun dipendente, costituisce il mezzo di comunicazione idoneo prescritto dall'art. 2 co. 5 del DM 388/03.

Contenuto del pacchetto di medicazione

Il contenuto del pacchetto di medicazione è quello i cui all'art. 2 al DM 388/03 così come confermato dalla Direzione Sanità con la citata nota n. 4146 del 10.3.2004.

Assegnazione del pacchetto di pronto soccorso

La messa a disposizione del pacchetto di medicazione può essere diversamente effettuata dai D.d.L. in relazione alle esigenze organizzative presenti presso le singole realtà operative di competenza.

La modalità di assegnazione prescelta determina poi lo sviluppo delle ulteriori fasi organizzative per il reintegro e/o la sostituzione del materiale scaduto, in quanto anche per il pacchetto di medicazione deve essere assicurata la custodia, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Si aggiunge che al riguardo la Direzione Legge Lavoro, con nota n. 14374 del 23.3.2004 (All.4), ha precisato che ciascun Datore di Lavoro deve assicurare la consegna del pacchetto di medicazione al proprio personale presente sul treno.

Poiché il personale di bordo e il personale di condotta possono dipendere anche da Unità Produttive diverse, detto principio vale anche nel caso in cui il locomotore sia comunicato con il resto del convoglio.

La presenza di un solo pacchetto di pronto soccorso a bordo del treno può quindi considerarsi ammissibile solo nel caso in cui il personale di bordo e il personale di condotta dipendano dalla medesima Unità Produttiva, sempre che il treno abbia il locomotore comunicante.

Al riguardo, tenuto conto delle problematiche gestionali e dell'esperienza passata, affinché sia in ogni caso assicurata la messa a disposizione pacchetto di medicazione, e siano anche garantiti la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi, questa Direzione è del parere che il pacchetto di medicazione sia da assegnare al personale interessato quale dotazione personale analogamente al telefono di servizio.

Peraltro, si ritiene opportuno che la suddetta assegnazione debba essere funzionale anche all'osservanza delle disposizioni aziendali dirette più in generale all'assistenza della clientela di cui alle vigenti Disposizioni per il servizio del personale di Bordo/Scorta che regolano i comportamenti del Capo Treno nel caso di incidenti a persone estranee alla Società.

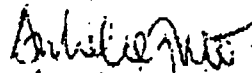
In questo contesto, per tutte le Divisioni interessate, si confermano le disposizioni summenzionate precisando che il Capo Treno, nell'ambito dell'attuale nuova organizzazione, potrà avere per le attività di competenza la piena disponibilità di tutti i presidi (pacchetti) di pronto soccorso presenti sul treno, ivi compresi quelli del personale di macchina.

Per quanto riguarda l'acquisto dei pacchetti di medicazione, ciascuna Divisione provvederà in relazione alle esigenze e secondo le modalità individuate per meglio garantire l'ottimizzazione della scelta non solo in termini di economia ma anche sotto l'aspetto di ingombro e peso, considerato che detti pacchetti dovranno sempre far parte della dotazione personale di chi opera sui treni.

Attivazione del sistema di emergenza del SSN

E' indispensabile definire il raccordo tra gli impianti a terra e il SSN affinché siano individuate, per ciascuna tratta, le stazioni più idonee alla fermata di emergenza e il più vicino ed attrezzato presidio sanitario di pronto soccorso proposto all'assistenza sanitaria d'emergenza.

In accordo con RFI sarà formalizzata un'apposita procedura per riunire ed integrare l'insieme delle norme che regolano il soccorso alle persone e/o al treno in situazioni di emergenza.


Antonio Ippolito

- Allegati:
- All. 1 - stralcio G.U. n. 27 del 3.2.2004
 - All. 2 - nota Direzione Sanità n. 4146 del 10.3.2004
 - All. 3 - indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffe
 - All. 4 - nota Direzione Legale Lavoro n. 14374 del 23.3.2004
 - All. A - principi generali del pronto soccorso e sintesi adempimenti DM 388/03

Principi generali per l'organizzazione pronto soccorso aziendale

Gli obblighi inerenti all'organizzazione e alla gestione del servizio di primo soccorso si fondano essenzialmente sugli artt. 4, 12, 15 e 17 del D.Lgs. 626/94 che ha introdotto nuovi criteri in materia di assistenza sanitaria di emergenza negli ambienti di lavoro disponendo, tra l'altro, che il datore di lavoro, deve prendere i provvedimenti più idonei al riguardo, tenendo conto, oltre che della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, anche dell'eventuale presenza di persone estranee all'azienda e della necessità di attivare il collegamento con le strutture pubbliche, cui è istituzionalmente affidata l'assistenza sanitaria di emergenza.

A decorrere dal 3.8.2004 entrerà poi in vigore il Regolamento introdotto con il DM 15 luglio 2003, n. 388, la cui emanazione era già stata prevista dal D.Lgs. 626/94 per individuare "le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione ... in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio".

Il riferimento normativo generale comprende anche le norme del D.P.R. 547/1955 (vedi gli artt. 343 e 388), le norme del D.P.R. 303/56, di cui talune sono state modificate dal citato D.M. n. 388 del 15.7.2003, le linee guida nazionali e una lunga serie di decreti che fanno riferimento al pronto soccorso in ambito lavorativo.

Le suddette disposizioni prevedono l'obbligo per il Datore di lavoro di garantire a tutti i lavoratori, ovunque essi si trovino durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, l'applicazione di misure di pronto soccorso in caso di infortunio o di malore.

Tali misure, in base alle nuove norme introdotte dal DM 388/2003, si concretizzano nella messa a disposizione dell'attrezzatura di pronto soccorso, nel garantire il pronto intervento dell'assistenza sanitaria di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e, se del caso, anche l'integrazione tra il sistema di emergenza pubblico e quello aziendale, ed infine nella individuazione e formazione degli addetti al

Art. 15 (Pronto soccorso)

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati o malati, provvedendo di cui al comma 1.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto del Ministro della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

primo soccorso cui affidare ruoli e azioni secondo le procedure programmate per gli interventi di primo intervento.

Quindi, entro il 3 agosto 2004, i Datori di lavoro, sentito il medico competente e l'RSPP, hanno l'obbligo di programmare le azioni di adeguamento del sistema di sicurezza aziendale, sulla base dell'inquadramento della propria Unità Produttiva nel Gruppo di appartenenza secondo i criteri fissati dal DM 388/03.

Si rammenta che il mancato adempimento di taluni obblighi comporta l'applicazione di sanzioni penali, ed inoltre, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di reato per omissione di soccorso.

Definizione e aspetti essenziali dell'intervento di pronto soccorso aziendale

Come obbligo di carattere generale, a norma degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 626/1994, il Datore di lavoro, all'interno dell'organizzazione aziendale, deve elaborare una procedura per l'attivazione dell'intervento del presidio medico sanitario di zona o del pronto soccorso ospedaliero e per assicurare, nell'attesa di detto soccorso medico, l'assistenza all'infortunato da parte del servizio di pronto soccorso interno.

Scopo di tali misure è realizzare condizioni migliori di tutela della salute e ridurre la gravità delle lesioni a seguito di infortuni in funzione degli ambienti di lavoro, del tipo di lavorazione, dei materiali e delle sostanze utilizzate o comunque presenti sul luogo di lavoro.

A tale riguardo, secondo le indicazioni che si desumono dal documento n. 4 delle Linee Guida a cura della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, il principio da seguire per affrontare la problematica in esame sta nella "opportunità di modulare la natura ed il grado dell'assistenza medica di emergenza in rapporto alle caratteristiche dell'azienda, in ordine a numero di lavoratori occupati, natura dell'attività, fattori di rischio presenti". Da qui l'affermazione che "appare quindi più corretto un orientamento applicativo che non preveda rigidamente l'istituzione, dovunque e comunque di un servizio di pronto soccorso interno, ma che guardi all'assistenza sanitaria di emergenza come ad una "funzione" che l'azienda deve garantire ai lavoratori, nei modi e nei tempi di volta in volta più idonei, dalla formazione dei lavoratori, all'utilizzo dei presidi sanitari contenuti nella cassetta di pronto soccorso, all'apprendimento di efficaci sistemi di comunicazione con la struttura pubblica, fino all'organizzazione di una struttura interna di soccorso".

Pertanto, salvo i casi in cui si ritenga necessario istituire un vero e proprio servizio di pronto soccorso interno, per l'organizzazione del pronto soccorso il Datore di lavoro deve in ogni caso prevedere la dotazione di materiali idonei per le cure di primo soccorso, il raccordo con l'assistenza sanitaria di emergenza e l'individuazione e relativa formazione degli addetti al primo soccorso ai quali va assegnato, essenzialmente il compito di assicurare la corretta gestione dell'emergenza ed il più sollecito intervento dell'unità di soccorso del 118.

Inoltre, presso ciascun luogo di lavoro, le procedure di intervento devono essere formalizzate in apposito documento, affinché nel momento dell'emergenza da parte del personale incaricato sia dato seguito senza incertezze e perdite di tempo a tutto quanto previsto dal piano di pronto soccorso.

A tal fine potrà essere utile prevedere l'affissione di idonea cartellonistica di ausilio con indicati i riferimenti telefonici di soccorso e la sequenza delle azioni da assicurare in ogni fase dell'intervento.

In base all'art. 5 del DM 388/03, la formazione degli addetti al primo soccorso deve essere svolta da personale medico e deve prevedere una istruzione teorica e pratica diretta alla adeguata attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

